

Terza Riunione del Consiglio
Riepilogo delle Conclusioni
Decisione sulla Soluzione Pacifica
delle Controversie

Stoccolma, 1992

Riepilogo delle Conclusioni

**RIEPILOGO DELLE CONCLUSIONI
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STOCOLMA**

Formazione di una Nuova Europa - Ruolo della CSCE

Il Consiglio della CSCE ha tenuto la sua Terza Riunione a Stoccolma il 14-15 dicembre 1992.

I Ministri si sono consultati in merito ad una vasta gamma di questioni, in particolare l'aggressione in Bosnia Erzegovina e in Croazia, le crisi in parti della ex Jugoslavia, altre crisi e questioni regionali nonché la strategia e la struttura della CSCE.

Alla luce delle gravi minacce alla pace e alla sicurezza nell'area CSCE, i Ministri hanno concordato di perseguire una strategia di diplomazia attiva. Essi forniranno le risorse necessarie.

I Ministri hanno espresso il loro costante impegno di utilizzare la CSCE per consolidare i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto e la libertà economica quale fondamento della pace, della sicurezza e della stabilità e per prevenire, gestire e risolvere conflitti nell'area CSCE.

I Ministri hanno condannato l'uso diffuso della forza in Europa che alimenta sempre più la violenza e l'odio. Essi hanno fermamente riprovato le continue flagranti violazioni dei diritti dell'uomo. Essi si sono impegnati ad agire per contrastare le crescenti manifestazioni di razzismo, antisemitismo e tutte le forme di intolleranza nell'area CSCE.

I Ministri hanno concordato di migliorare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali. Essi hanno deciso, in particolare, di incrementare il coordinamento con le Nazioni Unite.

Aspetti importanti della strategia CSCE includono:

- il rafforzamento delle capacità operative della CSCE mediante riforme strutturali e la nomina di un Segretario Generale;
- l'incremento della capacità della CSCE di fornire un preallarme mediante la nomina di un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali che usufruirà del pieno appoggio politico di tutti gli Stati partecipanti;
- un attivo utilizzo di missioni e rappresentanti quale elemento della diplomazia preventiva per promuovere il dialogo, la stabilità e fornire il preallarme;
- il potenziamento di opportunità per la soluzione pacifica delle controversie mediante l'approvazione a tal fine di una serie globale di misure. I Ministri hanno sottolineato le loro aspettative che gli Stati partecipanti si avvalgano sempre più di tali meccanismi;
- un efficace utilizzo di missioni e rappresentanti in aree di crisi quale elemento di una strategia di consultazioni, negoziati e azioni concertate per limitare i conflitti prima che diventino violenti;
- la cooperazione, come appropriato, con organizzazioni internazionali e singoli Stati partecipanti per assicurare che si possa applicare l'ampio spettro dei meccanismi e delle procedure CSCE, incluso il mantenimento della pace;
- maggiori sforzi nell'affrontare le cause precipue dei conflitti applicando tutti gli aspetti della dimensione umana della CSCE e coinvolgendo più direttamente organizzazioni non governative e singoli cittadini nell'opera della CSCE;
- ritenere tutti i governi responsabili l'uno verso l'altro del proprio comportamento nei confronti dei loro cittadini e degli Stati vicini e ritenere gli individui personalmente responsabili dei crimini di guerra e degli atti di violazione del diritto umanitario internazionale;

- un maggiore utilizzo del Foro di Cooperazione per la Sicurezza quale ambito per negoziati e un dialogo che possano assicurare costanti progressi nella riduzione del pericolo di un confronto militare e accrescere la stabilità in Europa;
- un programma attivo per favorire la piena partecipazione alle strutture e ai lavori della CSCE degli Stati partecipanti recentemente ammessi.

D E C I S I O N I

Questioni regionali

Ex Jugoslavia

1. La CSCE ha prestato una tempestiva e particolare attenzione al tragico conflitto nella ex Jugoslavia che ha dato luogo ad una guerra totale e ad immani sofferenze umane e che pone una minaccia crescente alla pace nella regione.

2. La responsabilità primaria del conflitto ricade sugli attuali dirigenti della Serbia e del Montenegro e sulle forze serbe che operano in Bosnia Erzegovina. In dispregio di tutti gli sforzi dell'intera comunità internazionale, tali autorità continuano a perseguire conquiste territoriali mediante l'uso della forza ed a violare le norme umanitarie fondamentali attraverso l'odiosa prassi della "pulizia etnica" ed altre brutalità che colpiscono molte parti della ex Jugoslavia. Tutto questo deve immediatamente cessare.

3. I Ministri hanno espresso la loro determinazione collettiva ed individuale di proseguire tutti gli sforzi per restaurare la pace nella ex Jugoslavia. Lo hanno fatto in base alla speciale autorità morale e politica rappresentata dai principi e dagli impegni CSCE. Essi hanno posto i dirigenti della Serbia e del Montenegro di fronte a una scelta precisa. Se avverrà un cambiamento radicale della loro politica nei confronti dei loro vicini e del proprio popolo ed una autentica cooperazione nel processo di pace, la Serbia sarà gradatamente riammessa nella comunità internazionale; se, viceversa, il regime di Belgrado proseguirà le sue attuali politiche, la comunità internazionale intraprenderà un'azione più severa per assicurare l'osservanza delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni della Conferenza Internazionale sulla ex Jugoslavia.

4. I Ministri stanno utilizzando i mezzi a disposizione della CSCE per contribuire agli sforzi internazionali intesi a porre termine ai combattimenti e prevenire l'allargamento del conflitto. Essi stanno operando per conseguire diversi obiettivi immediati:

- Porre termine all'aggressione sistematica in Bosnia Erzegovina e in Croazia, di cui un esempio è rappresentato dalla recente intensificazione degli attacchi delle forze serbe contro Sarajevo ed altre città e villaggi in altre parti della Bosnia Erzegovina e prevenire l'ulteriore allargamento del conflitto ad altre zone dell'ex Jugoslavia e a paesi limitrofi della Serbia e del Montenegro.
- Cessare le violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale, specificamente la politica della "pulizia etnica" in particolare in Bosnia Erzegovina nonché nel Kosovo, nel Sangiaccato e nella Vojvodina e la violenza sistematica alle donne musulmane e intraprendere iniziative per assicurare l'incriminazione di coloro che sono personalmente responsabili.
- Ampliare l'assistenza umanitaria per alleviare le sofferenze in atto nonché adottare misure per garantire che essa venga rapidamente prestata a coloro che più la necessitano.
- Porre termine alla distruzione sistematica di moschee, chiese cattoliche, sinagoghe e altri monumenti religiosi nonché altri luoghi del retaggio culturale nelle zone sotto il controllo serbo.
- Negoziare una soluzione politica dell'attuale conflitto che preservi l'integrità della Bosnia Erzegovina, rifiuti qualsiasi conquista territoriale ottenuta con la forza e preveda il sicuro ritorno dei rifugiati e dei profughi nelle loro dimore.
- Adempiere con efficacia il mandato delle Forze di Protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR) nelle Aree Protette dalle Nazioni Unite (UNPA) in Croazia e attuare pienamente il Piano Vance.

5. I Ministri hanno chiesto al Presidente in carica, assistita dalla Troika, di riferire al Comitato Direttivo della Conferenza Internazionale sulla ex Jugoslavia (ICFY) il 16 dicembre 1992, e di adoperarsi per assicurare un più stretto coordinamento fra la CSCE e la ICFY.

6. Essi le hanno richiesto di recarsi a Belgrado, assistita dalla Troika, prima delle elezioni del 20 dicembre 1992 per sottolineare alle autorità serbe il destino oscuro e le pene più severe cui andranno incontro. Le è stato inoltre richiesto di visitare quanto prima possibile le missioni CSCE nella ex Jugoslavia per porne in risalto l'importanza e l'accresciuto ruolo.

7. La guerra in Bosnia Erzegovina deve cessare. La sovranità e l'integrità territoriale di tale paese devono essere rispettate. Non si dovrà permettere che la guerra si estenda ad altre parti della ex Jugoslavia. Ciò comporterebbe implicazioni anche più gravi per la regione.

8. I Ministri hanno sottolineato l'importanza dell'opera delle missioni di lunga durata della CSCE nel Kossovo, nel Sangiaccato e nella Vojvodina. Essi hanno espresso il loro compiacimento per l'opera della missione CSCE incaricata di prevenire l'allargamento del conflitto alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia, missione costituita in tale repubblica con la piena cooperazione delle sue autorità governative a seguito dell'iniziativa della CSCE. Essi sono decisi a dare tutto l'appoggio necessario a tali sforzi. Dovrebbe essere mantenuta ed ampliata la presenza della CSCE in tale regione; le missioni dovrebbero concentrarsi sempre più sull'aiuto da fornire per la soluzione di particolari divergenze locali. In particolare, i Ministri hanno concordato di incrementare sostanzialmente la consistenza delle missioni di lunga durata con particolare enfasi per quanto riguarda il Kossovo e di adottare di conseguenza le necessarie iniziative. Essi si sono impegnati a contribuire urgentemente a tali missioni.

9. I Ministri, facendo riferimento agli appelli rivolti da taluni Stati alle Nazioni Unite di prendere in considerazione la revoca dell'embargo sugli armamenti contro il Governo della Bosnia Erzegovina, hanno richiamato la risoluzione 713 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed hanno raccomandato che si continui a tenere in esame tale problema quale questione importante in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

10. I Ministri hanno accolto con favore la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di dislocare le forze per il

mantenimento della pace ai confini dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia con l'Albania e con Serbia e Montenegro. Sarà sostanzialmente rafforzato l'attuale ruolo attivo della CSCE volto a prevenire la diffusione del conflitto e della tensione.

11. Essi hanno appoggiato gli sforzi di quelle forze politiche in Serbia che stanno lottando per conseguire una piena cooperazione con il processo di pace. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo assisterà gli Stati partecipanti nel monitoraggio delle elezioni in Jugoslavia (Serbia e Montenegro). Qualora le attuali autorità non seguano procedure eque e giuste gli Stati partecipanti trarranno le opportune conclusioni.

12. Tutti gli Stati partecipanti alla CSCE si sono impegnati per una scrupolosa attuazione di tutte le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti le sanzioni contro Serbia e Montenegro. I Ministri hanno riconosciuto che non dovrebbero ricadere sui soli paesi della regione le conseguenze negative non intenzionali delle sanzioni delle Nazioni Unite contro Serbia e Montenegro. Essi hanno sollecitato le competenti organizzazioni internazionali a fornire appropriata assistenza finanziaria e tecnica a tali paesi per mitigare gli effetti negativi. E' necessario contrastare gli sforzi del Governo di Serbia e Montenegro volti a circonvenire le sanzioni. Essi hanno approvato l'invio di Missioni di Assistenza per le Sanzioni in tutti gli Stati che confinano con Serbia e Montenegro nonché l'incremento della loro consistenza. Essi hanno accolto con favore la cooperazione data alle missioni e hanno invitato gli Stati partecipanti a fornire ai paesi ospitanti assistenza tecnica per far rispettare le sanzioni. Il mandato delle missioni è stato prorogato di altri sei mesi a decorrere dal primo gennaio 1993.

13. I Ministri hanno reiterato il loro orrore e lo sgomento per le gravi e sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale nel territorio della Repubblica di Bosnia Erzegovina e in altre parti della ex Jugoslavia. Essi hanno appoggiato le risoluzioni 780 (1992) e 787 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che sottolineano che coloro i quali perpetrano tali crimini saranno ritenuti personalmente responsabili. Essi sono decisi ad attuare tali risoluzioni e a provvedere che i responsabili siano consegnati

alla giustizia ed hanno chiesto al Presidente in carica di consultarsi in merito a tale questione con le Nazioni Unite, in particolare con la Commissione sul Diritto Internazionale e con i Co-presidenti della ICFY.

14. I Ministri hanno accolto con favore l'offerta dei rapporteur sulla Croazia e sulla Bosnia Erzegovina in base al Meccanismo sulla Dimensione Umana di Mosca di perfezionare le loro proposte per rendere effettivo il principio della responsabilità personale, inclusa la possibilità di istituire un tribunale ad hoc, e di farlo attraverso costanti consultazioni con la Commissione di Esperti costituita ai sensi della risoluzione 780 (1992) del Consiglio di Sicurezza.

15. I Ministri hanno fermamente appoggiato il processo della ICFY e gli sforzi dei Co-presidenti; essi gradirebbero vedere risultati tempestivi. Essi hanno appoggiato gli accordi costituzionali per la Bosnia Erzegovina proposti dai Co-presidenti a Ginevra il 27 ottobre 1992 quale base dell'accordo. Essi hanno auspicato che nella Riunione del 16 dicembre 1992 i partecipanti discutano le misure necessarie a intensificare la pressione sulla parte serba per porre termine allo spargimento di sangue. Essi hanno esortato tutte le parti a negoziare costruttivamente una costituzione bosniaca nonché altri problemi nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro della Conferenza di Ginevra incluso il futuro status del Kosovo. Dovranno essere assicurate salvaguardie per i diritti delle minoranze nazionali in Serbia, inclusa l'autonomia ove appropriato.

16. I Ministri hanno chiesto che tutte le parti osservino pienamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e tutte le decisioni della ICFY. Si dovrebbero dislocare osservatori ai confini della Bosnia Erzegovina e della Serbia e del Montenegro senza ulteriori indugi. Considerate le numerose violazioni della zona interdetta al volo, essi hanno ritenuto che il Consiglio di Sicurezza debba prendere urgentemente in considerazione l'adozione delle pertinenti decisioni alla luce del paragrafo 6 della risoluzione 786.

17. Dovranno essere rispettati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali degli abitanti del Kosovo. I Ministri hanno esortato

tutte le parti, in particolare le autorità serbe, a mostrare la necessaria calma. Essi hanno ritenuto che la presenza delle Nazioni Unite nel Kosovo rappresenterebbe un passo positivo.

18. I Ministri hanno manifestato compiacimento per l'attività dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) e dell'UNPROFOR e hanno concordato di adoperarsi maggiormente per alleviare le sofferenze. Essi hanno appoggiato gli sforzi previsti dalla risoluzione 787 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per assicurare la prestazione dell'assistenza umanitaria in sicurezza, incluso l'uso di mezzi militari. Essi hanno esortato tutte le parti a consentire il passaggio sicuro dei convogli, rilevando che l'interferenza nelle missioni di soccorso umanitario costituisce un crimine internazionale del quale saranno ritenuti personalmente responsabili coloro che lo hanno perpetrato. Essi hanno chiesto l'urgente apertura degli aeroporti di Tuzla e Bihac in Bosnia Erzegovina per ricevere gli aiuti umanitari. Data l'importanza dell'attività intrapresa dall'UNPROFOR II, hanno chiesto a tutti gli Stati partecipanti di appoggiare pienamente una più ampia ripartizione degli oneri finanziari.

19. E' necessaria un'ulteriore azione per offrire sicurezza e protezione alla popolazione civile sviluppando zone sicure e prevedendo asili per categorie di rifugiati particolarmente vulnerabili. I Ministri hanno manifestato preoccupazione per il crescente problema dei rifugiati e dei profughi e hanno esortato tutti gli Stati partecipanti a adoperarsi maggiormente per condividere l'onere economico ed altri oneri degli Stati che accolgono i rifugiati.

Gli Stati Baltici

I Ministri hanno esaminato l'attuazione del paragrafo 15 della Dichiarazione del Vertice di Helsinki 1992.

Malgrado taluni progressi conseguiti, essi hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che non siano stati ancora conclusi pertinenti accordi per un ritiro sollecito, ordinato e

completo delle truppe straniere dai territori degli Stati Baltici ed hanno rilevato che il ritiro di tali truppe dovrebbe aver luogo in pieno accordo con i principi fondamentali del diritto internazionale.

La CSCE rimarrà pertanto impegnata nell'attuazione di tali disposizioni.

A tal fine, gli Stati Baltici e la Federazione Russa si impegnano a sottoporre con regolarità ai pertinenti organi CSCE informazioni sull'attuazione del paragrafo 15 della Dichiarazione del Vertice di Helsinki 1992 necessarie per l'ulteriore esame di tale questione.

Moldova

I Ministri hanno accolto con favore l'attenuamento della tensione nelle zone della sponda sinistra del Dniester della Repubblica di Moldova, rilevando nel contempo che dovrebbe essere raggiunta una soluzione politica finale del conflitto al fine di stabilire una pace durevole nella regione.

I Ministri hanno rilevato con compiacimento le attività svolte dal Rappresentante Personale del Presidente in carica del Consiglio della CSCE in merito al conflitto nelle zone della sponda sinistra del Dniester della Repubblica di Moldova. Essi hanno preso nota inoltre dell'interesse di tutte le parti coinvolte per un ruolo della CSCE negli sforzi volti a risolvere il conflitto. Essi hanno chiesto alle parti coinvolte nel conflitto di cooperare strettamente con il Rappresentante Personale del Presidente in carica. Essi hanno chiesto la conclusione più sollecita possibile dell'opera del Rappresentante Personale. Essi hanno previsto che il rapporto finale e le raccomandazioni saranno disponibili per la prossima sessione del CAF al fine di favorire il coinvolgimento della CSCE.

In tale contesto, i Ministri hanno espresso appoggio agli sforzi intesi a eliminare, in maniera pacifica e mediante negoziati, i problemi ereditati dal passato, quali lo stazionamento di forze armate straniere nel territorio della Repubblica di Moldova. Essi hanno invitato gli Stati partecipanti

interessati a concludere, senza indugio, un accordo bilaterale appropriato sullo status e sul ritiro tempestivo, ordinato e completo delle truppe straniere.

Georgia

1. I Ministri hanno ribadito il loro impegno di appoggiare la stabilizzazione della situazione in Georgia e lo sviluppo della democrazia e di un'economia di mercato che creerebbero condizioni favorevoli per la soluzione pacifica del conflitto. In tale contesto essi hanno accolto con favore i progressi della democrazia con l'elezione di un governo legittimo ed hanno auspicato che il processo elettorale venga presto portato a termine in modo soddisfacente.

2. I Ministri hanno rilevato con compiacimento che nell'area del conflitto perdura il cessate il fuoco tra georgiani e osseti. Tuttavia essi si sono dimostrati preoccupati del fatto che non sia stato compiuto alcun progresso per una soluzione politica di tale controversia. Essi hanno accolto favorevolmente la creazione di una presenza visibile della CSCE nell'area. Essi si sono compiaciuti del fatto che siano stati stabiliti i primi contatti con rappresentanti di entrambe le parti in causa, le forze trilaterali di mantenimento della pace e i comandanti militari locali. Essi hanno parimenti esortato le parti a cooperare pienamente con il Rappresentante Personale del Presidente in carica nei suoi sforzi di creare un ambito per una soluzione pacifica e durevole, come sancito dalle disposizioni dell'Accordo di Soci del 24 giugno 1992.

3. I Ministri sono rimasti profondamente preoccupati per la recente ripresa dei combattimenti in Abkhazia, per i rapporti di gravi perdite di vite e per la mancanza di disciplina e moderazione fra le forze armate dei protagonisti. Essi hanno sollecitato tutte le parti in causa in Abkhazia a rinnovare i loro sforzi per trovare una soluzione pacifica conformemente ai principi della CSCE e alla Carta delle Nazioni Unite in base alle disposizioni dell'Accordo di Mosca del 3 settembre 1992. Essi hanno chiesto alle parti di cooperare con la Missione CSCE,

diretta dall'Ambasciatore Gyarmati, il cui mandato include la creazione di un ambito per negoziati politici.

4. Essi hanno chiesto al Presidente in carica e al Rappresentante Personale del Presidente in carica in Georgia di elaborare, in cooperazione con le Nazioni Unite, modalità pratiche per il coordinamento degli sforzi al fine di garantire la massima efficienza mediante una divisione razionale del lavoro. Gli Stati partecipanti saranno tenuti informati.

Conflitto trattato dalla Conferenza sul Nagorno-Karabakh

I Ministri hanno chiesto al Presidente della Conferenza CSCE sul Nagorno-Karabakh, On. Mario Raffaelli, e al "Gruppo di Minsk" di proseguire i loro sforzi assidui per portare avanti il processo di pace.

Repubblica di Tagikistan

I Ministri hanno espresso la loro profonda preoccupazione per la situazione critica nella Repubblica di Tagikistan.

Essi hanno sollecitato tutte le parti in causa a cessare i combattimenti e ad avviare un dialogo costruttivo che costituisce l'unico fondamento di una soluzione politica in Tagikistan.

Essi hanno incoraggiato gli Stati partecipanti a contribuire agli sforzi umanitari in Tagikistan, particolarmente alla luce della crisi dei rifugiati di tale paese.

I Ministri hanno rilevato gli sforzi di pacificazione della Russia, del Kazakistan, del Kirgistan e dell'Uzbekistan miranti a porre termine allo spargimento di sangue e a promuovere il processo di negoziazione.

I Ministri hanno considerato che tale questione debba essere studiata dal CAF in via prioritaria, tenendo presente l'esigenza di una stretta cooperazione con gli sforzi delle Nazioni Unite.

2. La CSCE quale comunità di valori

Il concetto globale di sicurezza della CSCE pone la pace, la sicurezza e la prosperità in diretta relazione con l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Molti problemi attuali sono connessi con la mancata osservanza degli impegni e dei principi della CSCE.

I meccanismi della Dimensione Umana della CSCE vengono utilizzati in maniera crescente come fondamento essenziale degli sforzi della CSCE di

preallarme e di prevenzione dei conflitti. La loro ulteriore elaborazione ed utilizzazione rafforzeranno considerevolmente la capacità della CSCE di perseguire le cause precipue delle tensioni e di perfezionarne i meccanismi per il preallarme di situazioni potenzialmente pericolose.

I Ministri hanno accolto con favore il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo e la nomina dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali quali passi particolarmente utili verso l'integrazione più completa della dimensione umana nelle consultazioni politiche e nell'azione concertata degli Stati partecipanti. Essi hanno inoltre deciso di esaminare i modi per utilizzare la Riunione sull'Attuazione delle Questioni relative alla Dimensione Umana del 1993 al fine di individuare eventuali nuovi mezzi per usare per tali scopi i meccanismi dei diritti dell'uomo. Essi hanno auspicato che gli Stati partecipanti recentemente ammessi facciano particolare uso delle opportunità offerte da tali istituzioni.

L'osservanza degli impegni CSCE riveste un'importanza fondamentale. Il controllo dell'osservanza fornisce ai governi degli Stati partecipanti informazioni cruciali in base alle quali essi possono formulare la loro politica. La Riunione sull'Attuazione delle Questioni relative alla Dimensione Umana da tenersi nel 1993 offre l'occasione per migliorare il controllo dell'osservanza degli impegni attinenti alla Dimensione Umana.

I Ministri hanno espresso la loro profonda preoccupazione per le recenti manifestazioni di nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo, razzismo e altre violazioni dei diritti dell'uomo. Le violazioni del diritto internazionale umanitario e dei principi e degli impegni CSCE, quali la "pulizia etnica", o la deportazione in massa, hanno messo a repentaglio il mantenimento della pace, della sicurezza e della democrazia e non saranno tollerate. Essi sono convinti che la CSCE, e in particolare il Comitato di Alti Funzionari e l'Alto Commissario sulle Minoranze Nazionali, debbano prestare maggiore attenzione a tali minacce ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali. Il CAF riferirà su tale questione al Consiglio dei Ministri nella sua prossima riunione allorchè il Consiglio esaminerà gli sviluppi.

I Ministri hanno inoltre sottolineato il ruolo importante che la Dimensione Umana della CSCE dovrebbe svolgere nella prevenzione dei conflitti di lunga durata. Essi hanno sottolineato l'esigenza di un'azione positiva volta a favorire la comprensione, la tolleranza e un'azione preventiva nazionale e locale. Essi hanno messo in risalto l'importanza di contatti diretti fra esperti, governativi e non governativi, mediante la serie di seminari sulla Dimensione Umana iniziati con successo con il Seminario CSCE sulla Tolleranza cui faranno seguito nel 1993 seminari sulle minoranze nazionali, sulla migrazione e sulla libertà dei mezzi di informazione.

Il crescente problema dei rifugiati e dei profughi costituisce una delle maggiori preoccupazioni di tutti gli Stati partecipanti, particolarmente nei conflitti in cui è maggiormente in pericolo il soddisfacimento dei fabbisogni fondamentali dell'uomo. I Ministri hanno deplorato la situazione difficile delle popolazioni civili maggiormente colpite da tali conflitti e hanno esortato tutti gli Stati partecipanti a contribuire ad uno sforzo concertato per condividere l'onere comune. Tutti i governi sono responsabili l'uno verso l'altro del loro comportamento nei confronti dei loro cittadini e dei loro vicini. Gli individui devono essere ritenuti personalmente responsabili dei crimini di guerra e degli atti in violazione del diritto umanitario internazionale.

I Ministri hanno accolto con favore la sollecita convocazione del Seminario sulla Dimensione Umana relativo alla Migrazione quale importante contributo per perseguire una migliore comprensione delle cause profonde della migrazione incontrollata. Un altro passo importante per favorire l'attuazione delle attuali norme sui diritti dell'uomo, inclusi i principi e gli impegni CSCE, sarà costituito dalla Conferenza sui Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite che sarà tenuta a Vienna nel giugno 1993. I Ministri hanno espresso il loro appoggio alla Conferenza e hanno chiesto al Presidente in carica di rappresentarli presso tale riunione.

La CSCE continuerà ad imprimere impulso politico allo sviluppo di economie di mercato facilitando, mediante la Riunione del Foro Economico nel marzo 1993, il dialogo e la cooperazione fra gli Stati partecipanti e le organizzazioni internazionali. I Ministri hanno espresso l'opinione che tale riunione iniziale del Foro continuerà il processo di cooperazione su tali questioni nell'ambito della CSCE.

3. Alto Commissario per le Minoranze Nazionali

Il Consiglio ha nominato il Sig. Max van der Stoep Alto Commissario CSCE per le Minoranze Nazionali (ACMN) al fine di rafforzare la capacità della CSCE di preallarme e di diplomazia preventiva. L'Alto Commissario agirà nei limiti del mandato enunciato nel Documento di Helsinki. I Ministri hanno espresso il loro appoggio per l'Alto Commissario e la loro disponibilità a cooperare con lui nello svolgimento del suo compito complesso, ma cruciale, di individuare e contenere nella fase più precoce possibile le tensioni che implicano questioni relative alle minoranze nazionali che abbiano la potenzialità di evolvere in un conflitto nell'area della CSCE.

I Ministri hanno incoraggiato l'Alto Commisario ad analizzare attentamente le aree potenziali di tensione, a visitare qualsiasi Stato partecipante e avviare discussioni di ampia portata a tutti i livelli con le parti direttamente coinvolte nelle questioni. In tale contesto, l'Alto Commissario potrà discutere le questioni con le parti e, ove appropriato, promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione fra loro a tutti i livelli, al fine di favorire

soluzioni politiche in linea con i principi e gli impegni della CSCE.

I Ministri si sono impegnati a fornire all'Alto Commissario le informazioni pertinenti a loro disposizione sulle questioni delle minoranze nazionali, pur rispettando l'indipendenza dell'Alto Commissario conformemente al mandato.

4. Soluzione pacifica delle controversie

I Ministri hanno esaminato le raccomandazioni presentate dalla Riunione CSCE sulla Soluzione Pacifica delle Controversie tenuta a Ginevra dal 12 al 23 ottobre 1992.

I Ministri hanno riaffermato l'importanza vitale dell'impegno di tutti gli Stati partecipanti, in base al Principio V dell'Atto Finale di Helsinki, di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici. A tale riguardo, essi hanno ricordato altri documenti CSCE relativi alla soluzione pacifica delle controversie, in particolare il Documento Conclusivo della Riunione sui Seguiti di Vienna, la Carta di Parigi per una Nuova Europa, il Rapporto sulla

Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato nella Riunione di Berlino del 19 e 20 giugno 1991, nonché il Documento di Helsinki 1992.

I Ministri hanno rilevato la molteplicità degli esistenti procedimenti di soluzione delle controversie, nell'ambito e al di fuori della CSCE. Essi hanno ricordato l'importante contributo che il potenziale intervento di una parte terza imparziale può apportare alla soluzione pacifica delle controversie e il fatto che il Meccanismo di La Valletta consente ad uno Stato partecipante, in talune condizioni, di ricercare l'intervento obbligatorio di una tale parte.

I Ministri hanno convenuto che, nelle circostanze attuali, il principio della soluzione pacifica delle controversie assume particolare rilevanza per i problemi che confrontano gli Stati partecipanti e che la struttura della CSCE offre l'opportunità

unica di imprimere impulso a tale aspetto centrale degli impegni CSCE.

Al fine di promuovere e rafforzare il loro impegno di risolvere le controversie esclusivamente con mezzi pacifici e conformemente ai paragrafi (57)-(62) del Capitolo III delle Decisioni di Helsinki 1992 di sviluppare una serie globale e coerente di misure disponibili nell'ambito della CSCE per la soluzione pacifica delle controversie, i Ministri:

- (a) Hanno adottato misure per conferire maggiore efficacia alle Disposizioni di La Valletta mediante modifica della procedura di scelta dei Meccanismi di Soluzione delle Controversie;
- (b) Hanno adottato il testo di una Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE che prevede la conciliazione generale e l'arbitrato sulla base di accordi ad hoc o di preve dichiarazioni reciproche, e hanno dichiarato tale Convenzione aperta alla firma degli Stati partecipanti interessati;
- (c) Hanno adottato una procedura di conciliazione quale opzione disponibile per gli Stati partecipanti sulla base di accordi ad hoc o di preve dichiarazioni reciproche;
- (d) Hanno deciso che il Consiglio o il Comitato di Alti Funzionari della CSCE potranno prescrivere a due Stati partecipanti di ricercare la conciliazione per aiutarli a risolvere una controversia che essi non siano riusciti a comporre entro un periodo di tempo ragionevole e hanno adottato disposizioni relative ad essa.

I Ministri hanno ricordato che nulla di quanto sopra dichiarato pregiudicherà in alcun modo l'unità dei principi della CSCE o il diritto degli Stati partecipanti di sollevare, nell'ambito del processo CSCE, qualsiasi questione relativa all'attuazione di qualsiasi impegno CSCE concernente il principio della Soluzione Pacifica delle Controversie o relativa a qualsiasi altro impegno o disposizione della CSCE.

Le procedure per la soluzione pacifica delle controversie nell'ambito della CSCE saranno riesaminate durante la conferenza di riesame da tenersi a Budapest nel 1994 e, in seguito, periodicamente come opportuno.

5. Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza e Non proliferazione

I Ministri hanno accolto con favore l'opera costruttiva iniziata nel Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza. Essi hanno sottolineato l'importanza del contributo apportato alla sicurezza dal dialogo e dai negoziati che si svolgono nel Foro nonché le loro aspettative che dalla prossima Riunione del Consiglio dei Ministri siano conseguiti significativi progressi in merito al Programma di Azione Immediata adottato dal Vertice di Helsinki. Essi hanno riaffermato l'importanza della piena attuazione delle esistenti disposizioni per il controllo degli armamenti, il disarmo e il rafforzamento della fiducia e della sicurezza concordate nell'ambito della CSCE da tutti gli Stati interessati, compresi quelli recentemente ammessi.

Decisi ad attuare pienamente la Dichiarazione del Consiglio della CSCE sulla Non Proliferazione e sulle Cessioni di Armamenti adottata nella Riunione del Consiglio di Praga il 30-31 gennaio 1992 e pienamente impegnati nella cooperazione CSCE riguardo la non proliferazione, i Ministri hanno concordato come prima fase che i loro Stati diventino firmatari originari della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, della Produzione, dello Stoccaggio e dell'Uso di Armi Chimiche e sulla loro Distruzione che sarà aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993. Essi hanno anche concordato di ricercarne la tempestiva ratifica affinché tale Convenzione possa entrare in vigore nella data più vicina possibile a quella prevista dalla Convenzione. A tal fine essi esortano tutti gli altri Stati a firmare e ratificare la Convenzione quanto prima possibile.

Essi hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che i Ministri di Stati partecipanti non ancora parte della Convenzione sulle Armi Batteriologiche (Biologiche) e a Tossine abbiano dichiarato che i loro Stati intendono divenire parte di tale

Convenzione nonché del Protocollo di Ginevra del 1925 sulla Proibizione dell'Uso in Guerra di Armi Chimiche e Biologiche.

Essi hanno accolto con favore il fatto che i Ministri degli Stati partecipanti che non sono parte del Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari abbiano dichiarato che i loro Stati intendono divenire parte di tale Trattato quali Stati non dotati di armi nucleari nel più breve tempo possibile. Inoltre essi hanno concordato che il Trattato debba essere prorogato indefinitivamente ed hanno sollecitato tutti gli Stati che non lo abbiano già fatto a divenire parte del Trattato.

6. Diplomazia preventiva e mantenimento della pace

Conformemente al concetto di diplomazia preventiva, pur non esistendo un conflitto in Estonia, la CSCE invia una Missione in tale paese per promuovere la stabilità e il dialogo fra le comunità di lingua estone e di lingua russa in Estonia.

I Ministri hanno discusso in merito ai conflitti sorti nell'area della CSCE, inclusi quelli nella ex Unione Sovietica, e hanno sottolineato che essi debbano essere risolti con mezzi pacifici.

Essi hanno esaminato l'esperienza acquisita con gli strumenti di preallarme, prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare nel campo della diplomazia preventiva. Essi hanno rilevato che, unitamente agli sforzi intesi a conseguire soluzioni politiche, la stabilità può essere rafforzata con contingenti armati per scopi di mantenimento della pace. Lo spiegamento e la condotta di tali operazioni devono essere conformi alle norme del diritto internazionale e dei principi CSCE.

I Ministri hanno concluso che la CSCE può svolgere un ruolo particolarmente importante nella cooperazione con organizzazioni europee e transatlantiche che si rafforzano reciprocamente sviluppando ulteriormente gli strumenti pertinenti della CSCE nel campo della diplomazia preventiva e del mantenimento della pace.

Essi hanno richiesto alle pertinenti istituzioni CSCE, in particolare l'ODIHR e il CPC, di organizzare seminari per

contribuire a diffondere le esperienze e incrementare la conoscenza delle questioni e delle tecniche nel campo del preallarme e del mantenimento della pace. Essi hanno inoltre richiesto al CAF di esaminare le questioni implicate dal rafforzamento delle capacità di tutti gli strumenti CSCE.

7. Evoluzione delle strutture e delle istituzioni CSCE

Per rispondere alle nuove sfide, i Ministri hanno deciso di integrare ulteriormente i miglioramenti della capacità operativa della CSCE concordati a Parigi e a Helsinki.

Nel farlo, essi hanno confermato che la CSCE dovrebbe mantenere la sua flessibilità ed apertura, evitando la creazione di una burocrazia. L'ulteriore evoluzione delle istituzioni e delle procedure CSCE dovrebbe basarsi sulle norme democratiche della CSCE. Essa dovrebbe preservare la forza e la diversità consentite dalla struttura politica di base istituita dal Vertice di Parigi e dovrebbe migliorare l'efficacia dell'opera quotidiana della CSCE.

I Ministri hanno conferito al CAF il compito di effettuare un esame di ampia portata delle strutture e delle operazioni CSCE al fine di definire disposizioni organizzative per rispondere a tali esigenze.

Come fase iniziale i Ministri hanno deciso di migliorare ulteriormente le operazioni e le istituzioni CSCE istituendo la carica di Segretario Generale per la CSCE (Annesso 1).

I Ministri hanno inoltre deciso di potenziare la capacità del CAF di fungere da loro agente e, in attesa del completamento dell'esame di cui sopra, hanno affidato a rappresentanti degli Stati partecipanti l'incarico di riunirsi con regolarità a Vienna nei periodi intersessionali del CAF. Sotto la presidenza del Presidente in carica, tali rappresentanti svolgeranno consultazioni su tutte le questioni attinenti alla CSCE e

avvieranno una discussione preliminare sui punti suggeriti dal Presidente in carica per l'ordine del giorno del CAF. Essi decideranno sulle questioni necessarie ad assicurare una pronta ed efficace attuazione delle decisioni del CAF.

Per accrescere l'efficienza dei lavori della CSCE, i Ministri hanno deciso di istituire per i Segretariati di Praga e di Vienna una singola struttura organizzativa sotto la direzione del Segretario Generale. I Ministri hanno deciso che il CAF concordi le implicazioni finanziarie e amministrative di tale decisione e adegui di conseguenza personale, bilanci e procedure.

In attuazione della decisione adottata dai Capi di Governo ad Helsinki secondo cui il CAF dovrebbe prendere in considerazione l'importanza di un accordo che assicuri uno status internazionalmente riconosciuto al Segretariato CSCE, al Centro per la Prevenzione dei Conflitti e all'ODIHR, i Ministri hanno incaricato il CAF di istituire un gruppo di esperti in campo giuridico e in altri campi che riferirà tramite il Comitato per l'adozione della decisione nella Riunione del Consiglio di Roma.

I Ministri hanno affidato al Centro per la Prevenzione dei Conflitti il compito di intraprendere sollecite iniziative per rafforzare la sua capacità di fornire il supporto operativo alle missioni di diplomazia preventiva e alle attività di mantenimento della pace della CSCE. Il Direttore del CPC dovrebbe sottoporre, per l'approvazione da parte del CAF, una proposta che enunci le implicazioni di tale decisione per quanto riguarda il personale e il bilancio.

I Ministri hanno sottolineato l'importanza vitale di un'efficiente gestione delle risorse della CSCE. A tal fine essi hanno incaricato il CAF di elaborare norme e procedure. Essi hanno approvato l'allegato Mandato (Annesso 2). I Ministri prenderanno nota dei progressi ed adotteranno decisioni, come necessario, nella Riunione del Consiglio di Roma.

I Ministri hanno rilevato che un migliore rapporto costi-benefici potrà anche essere assicurato reperendo nuove fonti di finanziamento delle attività CSCE. Come possibilità innovativa hanno chiesto al Direttore dell'ODIHR di esaminare la possibilità

di istituire una Fondazione per la Promozione dei Diritti dell'Uomo in seno alla CSCE.

I Ministri hanno rilevato che gli impegni assunti a Helsinki di ampliare il ruolo delle Organizzazioni Non Governative (ONG) hanno già mostrato la loro importanza. Essi hanno chiesto al Presidente in carica di esaminare le proposte avanzate dalle ONG sulla cooperazione fra ONG e CSCE e, ove appropriato, di sottoporle all'esame del CAF.

8. Maggiore cooperazione e più stretti contatti con organizzazioni internazionali, in particolare con le Nazioni Unite

Le nuove sfide nell'area della CSCE richiedono una maggiore cooperazione e più stretti contatti con le pertinenti organizzazioni internazionali, conformemente al Documento di Helsinki. I Ministri hanno espresso la loro intenzione di rafforzare la cooperazione, in particolare con le Nazioni Unite.

La CSCE è entrata in una nuova fase delle sue relazioni con le Nazioni Unite che dovrebbero essere ulteriormente sviluppate. I Ministri hanno chiesto al CAF di esaminare le implicazioni pratiche dell'intesa, espressa nel Documento di Helsinki, secondo cui la CSCE è un accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. Nel corso dell'esame il CAF dovrebbe anche esaminare la proposta del Segretario Generale delle Nazioni Unite alla CSCE di richiedere lo status di osservatore presso le Nazioni Unite.

I Ministri hanno sottolineato il fatto che il Presidente in carica dovrebbe mantenere stretti contatti con le Nazioni Unite al fine di promuovere regolari scambi di informazioni, la cooperazione e il coordinamento ed evitare la duplicazione degli sforzi.

Essi hanno incaricato il Presidente in carica del CAF di stabilire senza indugio contatti regolari con il Segretario Generale delle Nazioni Unite al fine di assicurare che sia le Nazioni Unite che gli Stati partecipanti alla CSCE siano tenuti informati delle attività pertinenti, particolarmente nei campi del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione e della soluzione dei conflitti nonché della promozione dei valori democratici e dei diritti dell'uomo.

I Ministri hanno deciso che un rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite sia invitato alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Alti Funzionari della CSCE. Inoltre essi hanno deciso che la Missione Permanente presso le Nazioni Unite dello Stato partecipante che detiene la carica di Presidente serva da punto focale della CSCE presso le Nazioni Unite.

9. Integrazione di nuovi Stati partecipanti

I Ministri hanno deciso di intensificare, in collegamento con altre istituzioni, in particolare con il Consiglio d'Europa, il loro appoggio per lo sviluppo di istituzioni democratiche al fine di rispondere alle esigenze individuate dagli Stati partecipanti recentemente ammessi. Essi hanno affidato al Presidente in carica, assistito dalla Troika CSCE, il compito di consultarsi con gli Stati partecipanti recentemente ammessi in merito ad utili iniziative nel contesto del Programma di Supporto Coordinato concordato ad Helsinki.

Il Presidente in carica, accompagnato da un gruppo di esperti CSCE, svolgerà un programma di visite negli Stati partecipanti recentemente ammessi per discutere in merito alla CSCE in tutti i suoi aspetti e per esaminare i mezzi per promuovere il pieno coinvolgimento di tali Stati nell'opera e nelle attività della CSCE. Gli esperti proseguiranno le discussioni e faranno un inventario dei possibili punti per ulteriori azioni, inclusi i modi per promuovere l'informazione sulla CSCE. I Ministri hanno espresso il loro appoggio per l'incremento di attività e di visite CSCE in tali Stati.

10. Ammisione di nuovi Stati partecipanti

I Ministri hanno concordato che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca siano accolte con favore quali Stati partecipanti dal primo gennaio 1993 previa ricezione delle lettere di accettazione degli impegni e delle responsabilità CSCE da parte di ciascuno di loro conformemente alla bozza riportata nell'Annesso 3.

11. Data e sede della prossima Riunione del Consiglio

Essi hanno concordato che la prossima Riunione del Consiglio si tenga a Roma nel novembre/dicembre 1993. Essi confermeranno la data esatta di tale riunione con la procedura del silenzio dopo la proposta del paese ospitante e la raccomandazione del CAF non oltre il mese di marzo 1993.

Il Segretario Generale della CSCE

1. I Ministri hanno deciso di istituire la carica di Segretario Generale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Il Segretario Generale trarrà la sua autorità dalle decisioni collettive degli Stati partecipanti e agirà sotto la guida del Presidente in carica.
2. Il Segretario Generale sarà nominato dal Consiglio per consenso su raccomandazione del CAF e del Presidente in carica per un periodo di tre anni. Tale periodo potrà essere prorogato per un ulteriore termine di due anni.
3. Il Presidente in carica sarà assistito da un gruppo ad hoc a composizione non limitata nella preparazione della propria raccomandazione al CAF e al Consiglio sulla nomina.
4. Il gruppo ad hoc a composizione non limitata assisterà il Presidente in carica nella preparazione di raccomandazioni al CAF e al Consiglio sulle implicazioni amministrative e finanziarie della nomina di un Segretario Generale inclusi l'insediamento, il fabbisogno di personale e il bilancio.
5. I Ministri hanno concordato il seguente mandato per il Segretario Generale.

MANDATO

- (i) Il Segretario Generale fungerà da rappresentante del Presidente in carica e lo/la appoggerà in tutte le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi della CSCE. I compiti del Segretario Generale includeranno anche la gestione delle strutture e delle operazioni della CSCE; la preparazione e la guida delle riunioni CSCE operando in stretto contatto con il Presidente in carica, e assicurando l'efficace attuazione delle decisioni della CSCE.

- (ii) Il Segretario Generale soprintenderà ai lavori del Segretariato CSCE, del Segretariato CPC e dell'ODIHR. Il Segretario Generale sarà responsabile verso il Presidente in carica, il Consiglio dei Ministri e il CAF dell'efficienza delle prestazioni del personale della CSCE.

- (iii) Il Segretario Generale assisterà il Presidente in carica nel divulgare la politica e le prassi CSCE a livello internazionale, incluso il mantenimento di contatti con organizzazioni internazionali.

- (iv) In qualità di Funzionario Amministrativo Capo della CSCE, il Segretario Generale presterà la sua consulenza sulle implicazioni finanziarie delle proposte e garantirà economie di personale e servizi di supporto delle istituzioni.

- (v) Il Segretario Generale compilerà un rapporto annuale per il Consiglio della CSCE.

- (vi) Il Segretario generale assolverà le altre funzioni che gli/le saranno conferite dal Consiglio o dal CAF.

Gestione delle risorse

I Ministri hanno incaricato il CAF di elaborare norme e procedure riguardanti i seguenti settori:

- Iniziative per incrementare il rapporto costi-benefici delle attività CSCE;
- Gestione efficace dei fondi e dei beni, inclusi i fondi stanziati per particolari attività;
- Procedure per la presentazione tempestiva di proposte di bilancio delle istituzioni CSCE;
- Misure per un adeguato vaglio delle implicazioni finanziarie di proposte incluse le procedure per l'autorizzazione delle spese;
- Efficace revisione dei conti CSCE e modi e mezzi per minimizzare gli arretrati nel pagamento dei contributi calcolati, tenendo presente l'esperienza di altre organizzazioni internazionali.

Bratislava/Praga, 1 gennaio 1993

Eccellenza,

Il Governo della Repubblica Slovacca/Ceca con la presente adotta l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una Nuova Europa e tutti gli altri documenti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Il Governo della Repubblica Slovacca/Ceca accetta nella loro interezza tutti gli impegni e le responsabilità contenuti in tali documenti e dichiara la propria determinazione di agire conformemente alle loro disposizioni. Esso si assumerà, in cooperazione con la Repubblica Ceca/Slovacca quale altro Stato successore della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, tutti gli obblighi del Trattato CFE assunti dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca.

Il Governo della Repubblica Slovacca/Ceca invita per una visita, che sarà pienamente facilitata, una Missione di Rapporteur che dovrà essere organizzata dal Presidente del Consiglio della CSCE. Tale missione riferirà agli Stati partecipanti alla CSCE sull'adempimento da parte della Repubblica Slovacca/Ceca degli impegni CSCE e fornirà assistenza per la loro piena attuazione.

Il Governo della Repubblica Slovacca/Ceca esprime la propria disponibilità per la firma dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi da parte del Capo di Stato o di Governo della Repubblica Slovacca/Ceca non appena possibile.

Chiedo cortesemente all'Eccellenza Vostra di voler far circolare copie della presente fra tutti gli Stati partecipanti alla CSCE.

La prego di voler accettare, Eccellenza, i sensi della mia massima stima.

Sua Eccellenza
Margaretha af Ugglas
Presidente in carica
del Consiglio della CSCE
Ministro degli Affari Esteri
Regno di Svezia
Stoccolma

**Decisione sulla Soluzione Pacifica
delle Controversie**

DECISIONE SULLA
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

1. Nella sua Riunione di Stoccolma del 14-15 dicembre 1992, il Consiglio della CSCE ha preso in esame le raccomandazioni della Riunione CSCE sulla Soluzione Pacifica delle Controversie tenutasi a Ginevra in dal 12 al 23 ottobre 1992.

2. I Ministri hanno riaffermato l'importanza vitale dell'impegno di tutti gli Stati partecipanti, in base al Principio V dell'Atto Finale di Helsinki, di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici. A tale riguardo, essi hanno ricordato altri documenti CSCE relativi alla soluzione pacifica delle controversie, in particolare il Documento Conclusivo della Riunione sui Seguiti di Vienna, la Carta di Parigi per una Nuova Europa, il Rapporto sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato nella Riunione di Berlino del 19 e 20 giugno 1991, nonché il Documento di Helsinki del 1992.

3. I Ministri hanno rilevato la molteplicità degli esistenti procedimenti di soluzione delle controversie, nell'ambito e al di fuori della CSCE. Essi hanno ricordato l'importante contributo che il potenziale intervento di una parte terza imparziale può apportare alla soluzione pacifica delle controversie e il fatto che il Meccanismo di La Valletta consente ad uno Stato partecipante, in talune condizioni, di ricercare l'intervento obbligatorio di una tale parte.

4. I Ministri hanno convenuto che, nelle circostanze attuali, il principio della soluzione pacifica delle controversie assume particolare importanza per i problemi che confrontano gli Stati partecipanti, e che la struttura della CSCE offre un'opportunità unica di imprimere impulso a tale aspetto centrale degli impegni CSCE.

5. Al fine di promuovere e rafforzare il loro impegno di risolvere le controversie esclusivamente con mezzi pacifici nonchè, conformemente ai paragrafi 57-62 del Capitolo III delle Decisioni di Helsinki 1992, di sviluppare una serie globale e coerente di misure disponibili nell'ambito della CSCE per la soluzione pacifica delle controversie, i Ministri:

- (a) Hanno adottato misure per conferire maggiore efficacia alle Disposizioni di La Valletta mediante modifica della procedura di scelta dei Meccanismi di Soluzione delle Controversie. Tale modifica è enunciata nell'Allegato 1.
- (b) Hanno adottato il testo di una Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE che prevede la conciliazione generale e l'arbitrato sulla base di accordi ad hoc o di preve dichiarazioni reciproche, e hanno dichiarato tale Convenzione aperta alla firma degli Stati partecipanti interessati. Tale testo è contenuto nell'Allegato 2.
- (c) Hanno adottato una procedura di conciliazione quale opzione disponibile per gli Stati partecipanti sulla base di accordi ad hoc o di preve dichiarazioni reciproche. Tale procedura è enunciata nell'Allegato 3.
- (d) Hanno deciso che il Consiglio o il Comitato degli Alti Funzionari della CSCE potranno prescrivere a due Stati partecipanti di ricercare la conciliazione per aiutarli a risolvere una controversia che essi non siano riusciti a comporre entro un periodo di tempo ragionevole. Le relative disposizioni sono enunciate nell'Allegato 4.

6. I Ministri hanno ricordato che nulla di quanto sopra dichiarato pregiudicherà in alcun modo l'unità dei principi della CSCE, o il diritto degli Stati partecipanti di sollevare, nell'ambito del processo CSCE, qualsiasi questione relativa all'attuazione di qualsiasi impegno CSCE concernente il principio della Soluzione Pacifica delle Controversie, o relativo a qualsiasi altro impegno o disposizione della CSCE.

7. Le procedure per la soluzione pacifica delle controversie nell'ambito della CSCE saranno riesaminate durante la conferenza di riesame da tenersi a Budapest nel 1994 e, in seguito, periodicamente come opportuno.

Allegato 1Modifica della Sezione V delle Disposizioni di La Valletta
per una Procedura di Soluzione Pacifica delle Controversie
nell'ambito CSCE

La Sezione V delle Disposizioni di La Valletta per una Procedura di Soluzione Pacifica delle Controversie nell'ambito CSCE dovrebbe essere letta come segue:

Sezione V

1. Un Meccanismo CSCE di Soluzione delle Controversie è costituito da uno o più membri, scelti di comune accordo dalle parti di una controversia da un elenco di candidati qualificati tenuto dall'istituzione che effettua la nomina. L'elenco comprende fino a quattro persone nominate da ciascuno Stato partecipante che desidera farlo. Nessun membro di un Meccanismo può essere cittadino di uno Stato coinvolto nella controversia né avere la residenza permanente nel suo territorio. Mediante accordo fra le parti, un Meccanismo può includere membri i cui nomi non siano iscritti nell'elenco.

2. Qualora le parti di una controversia non abbiano raggiunto un accordo sulla composizione di un meccanismo entro due mesi dalla richiesta iniziale di una parte di costituire un Meccanismo, il funzionario di rango più elevato dell'istituzione che effettua la nomina, in consultazione con le parti in causa, sceglierà sette nomi dall'elenco. Qualora il funzionario di rangopiù elevato dell'istituzione che effettua la nomina sia cittadino di uno qualsiasi degli Stati coinvolti nella controversia, le sue funzioni saranno svolte dal funzionario di rango immediatamente inferiore che non sia cittadino di uno di tali Stati.

3. Ciascuna parte (*) della controversia ha il diritto di ricusare fino a tre candidati. Le parti comunicheranno all'istituzione che effettua la nomina le eventuali ricusazioni entro un mese dalla data in cui sono state informate delle nomine. Tale informazione sarà confidenziale.

Dopo un mese dalla data di comunicazione delle nomine alle parti, l'istituzione che effettua la nomina notificherà alle parti la composizione del Meccanismo.

Nota:La modifica comporta che il periodo di tempo di cui al paragrafo 2 è abbreviato di un mese, che dovrebbero essere scelti sette nomi invece di "un numero inferiore a sei" e che i paragrafi 4 e 5 non si applicano più.

(*)I problemi che sorgono quando le parti sono più di due richiederanno ulteriore esame.

Allegato 2

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO
NEL QUADRO DELLA CSCE

Gli Stati parte della presente Convenzione, essendo Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Consapevoli del loro obbligo di risolvere pacificamente le controversie fra loro, conformemente agli Articoli 2, paragrafo 3, e 33 della Carta delle Nazioni Unite;

Sottolineando che non intendono in alcun modo portare pregiudizio alla competenza di altre istituzioni o altri meccanismi esistenti, ivi incluse la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e la Corte Permanente di Arbitrato;

Riaffermando il proprio solenne impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici e la decisione di perfezionare meccanismi di soluzione delle controversie fra Stati partecipanti;

Ricordando che l'applicazione integrale di tutti i principi e impegni della CSCE costituisce di per sé un elemento essenziale della prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti alla CSCE;

Preoccupandosi di promuovere e rafforzare gli impegni assunti in particolare nel Rapporto della Riunione di Esperti sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della CSCE riunitosi a Berlino il 19 e il 20 giugno 1991,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione della Corte

E' istituita una Corte di Conciliazione e di Arbitrato per risolvere, mediante conciliazione e, se del caso, arbitrato, le controversie che siano state ad essa sottoposte conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2

Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali

1. La conciliazione è realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istituita per ciascuna controversia. La Commissione è composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.

2. L'arbitrato è realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia. Il Tribunale è composto da arbitri tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4.

3. L'insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d'ora in poi denominata "la Corte".

Articolo 3

Designazione dei Conciliatori

1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, due conciliatori almeno uno dei quali avente la cittadinanza dello Stato che lo designa, mentre l'altro può avere la cittadinanza di un altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina i propri conciliatori entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.

2. I conciliatori devono essere personalità esercitanti o che abbiano esercitato alte funzioni internazionali o nazionali e dotate di notoria competenza in materia di diritto internazionale, di relazioni internazionali o di soluzione delle controversie.

3. I conciliatori sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile. Lo Stato che li ha designati non può porre fine alle loro funzioni in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni, o di impedimento constatato dal *Bureau*, lo Stato interessato procede alla nomina di un nuovo conciliatore; la durata del mandato del nuovo conciliatore corrisponde a quella residua del mandato del predecessore.

4. Alla fine del loro mandato i conciliatori continuano ad occuparsi delle controversie loro sottoposte.

5. I nomi dei conciliatori sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 4

Nomina degli Arbitri

1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e il supplente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.

2. Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l'esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di competenza notoria nel campo del diritto internazionale.

3. Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la nomina non può porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni o d'impedimento, constatato dal *Bureau*, l'arbitro è sostituito dal suo supplente.

4. In caso di decesso o di dimissioni di un arbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l'impedimento sia stato accertato dal *Bureau*, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo 1. Il nuovo arbitro e il suo supplente completano il mandato dei loro predecessori.

5. Il Regolamento della Corte può prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti.

6. Alla scadenza del loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedimenti di cui sono stati investiti.

7. I nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 5

Indipendenza dei Membri della Corte e del Cancelliere

I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Prima di assumere il loro incarico, essi si impegnano con una dichiarazione ad esercitare le loro attribuzioni con imparzialità e secondo coscienza.

Articolo 6

Privilegi e Immunità

I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati

parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 7

Bureau della Corte

1. Il Bureau della Corte è composto da un Presidente, un Vice Presidente e tre altri membri.
2. Il Presidente della Corte è eletto dai membri della Corte fra i membri stessi. Il Presidente presiede il *Bureau*.
3. All'interno dei rispettivi collegi, i conciliatori e gli arbitri eleggono, per ciascun collegio, due membri del *Bureau* e i rispettivi supplenti.
4. Il *Bureau* elegge, fra i propri membri, il proprio Vice Presidente. Il Vice Presidente è un conciliatore se il Presidente è un arbitro; è un arbitro se il Presidente è un conciliatore.
5. Il Regolamento della Corte stabilisce le modalità di elezione del Presidente nonché degli altri membri del *Bureau* e dei loro supplenti.

Articolo 8

Procedimento per la presa di decisioni

1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Coloro che si astengono non sono considerati partecipanti alla votazione.
2. Le decisioni del *Bureau* sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono.
3. Le decisioni delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che li compongono, i quali non possono astenersi dal voto.

4. In caso di parità di voti, prevale il voto del funzionario che presiede.

Articolo 9
Cancelliere

La Corte nomina il proprio Cancelliere e può provvedere alla nomina dei funzionari che possano rendersi necessari. Lo Statuto del personale della Cancelleria è elaborato dal *Bureau* e adottato dagli Stati parte della presente Convenzione.

Articolo 10
Sede

1. La sede della Corte è a Ginevra.
2. Su richiesta delle parti della controversia e con l'accordo del *Bureau*, una Commissione di Conciliazione o un Tribunale Arbitrale possono riunirsi in un luogo diverso dalla sede.

Articolo 11
Regolamento della Corte

1. La Corte adotta il proprio Regolamento che è soggetto all'approvazione degli Stati parte della presente Convenzione.
2. Il Regolamento della Corte stabilisce, in particolare, le regole di procedura applicabili dalle Commissioni di Conciliazione e dai Tribunali Arbitrali costituiti in applicazione della presente Convenzione. Il Regolamento precisa quali fra tali regole non sono derogabili dalle parti della controversia mediante accordo.

Articolo 12
Lingue di Lavoro

Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili all'uso delle lingue.

Articolo 13
Protocollo Finanziario

Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 17, tutte le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della presente Convenzione. Le disposizioni per il calcolo delle spese, per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio annuale della Corte, per la ripartizione delle spese fra gli Stati parte della presente Convenzione, per la revisione delle spese della Corte e per le questioni relative, sono contenute in un Protocollo Finanziario che dovrà essere adottato dal Comitato di Alti Funzionari. Dal momento in cui aderisce alla presente Convenzione, uno Stato è vincolato a tale Protocollo.

Articolo 14
Rapporto periodico

Il *Bureau* presenta annualmente al Consiglio della CSCE tramite il Comitato di Alti Funzionari un rapporto sulle attività svolte conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 15
Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato

Il Cancelliere della Corte informa il Segretariato della CSCE di tutte le domande di conciliazione o di arbitrato affinché siano immediatamente trasmesse agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 16
Atteggiamento delle parti - Misure cautelari

1. Durante il procedimento le parti della controversia si astengono da qualsiasi azione che rischi di aggravare la situazione o di rendere più difficile o di impedire la soluzione della controversia.

2. La Commissione di Conciliazione può attirare l'attenzione delle parti della controversia che le viene sottoposta sulle misure che queste potrebbero adottare per impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione sia resa più difficile.

3. Il Tribunale Arbitrale istituito per esaminare una controversia può indicare le misure cautelari che le parti della controversia dovrebbero adottare conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo 26, paragrafo 4.

Articolo 17

Spese processuali

1. Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenente sostengono, ciascuna per la propria parte, le proprie spese.

CAPITOLO II - COMPETENZA

Articolo 18

Competenza della Commissione e del Tribunale

1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione può sottoporre a una Commissione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato.

2. Una controversia può essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all'Articolo 26.

Articolo 19

Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti

1. La Commissione di Conciliazione o il Tribunale Arbitrale istituiti per una controversia non intraprendono ulteriori azioni nei casi in cui:

a) Prima di essere sottoposta alla Commissione o al Tribunale, la controversia sia stata sottoposta ad una corte o a un tribunale di cui le parti in causa hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia, o se tale organo si sia già pronunciato nel merito della controversia;

b) Le parti in lite abbiano in precedenza accettato la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale, diverso da un Tribunale quale previsto da questa Convenzione, che abbia competenza per decidere, con effetti vincolanti, sulla controversia adesso sottoposta, o se le parti in causa hanno deciso di ricercare la soluzione della controversia esclusivamente mediante altri mezzi.

2. La Commissione di Conciliazione istituita per una controversia non intraprende ulteriori azioni qualora, anche dopo essere stata attivata, una delle parti o tutte le parti sottopongano la controversia ad una corte o a un tribunale di cui le parti in lite hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia.

3. La Commissione di Conciliazione evita di intervenire qualora sia stato adito un altro organo avente competenza per formulare proposte sulla medesima controversia. Se gli sforzi precedenti non conducono a una soluzione della controversia, la Commissione riprende i propri lavori su richiesta delle parti o di una delle parti in lite, senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 26, paragrafo 1.

4. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, può avanzare una riserva per assicurare la compatibilità del meccanismo di soluzione delle controversie istituito dalla presente Convenzione con altri procedimenti di soluzione delle controversie risultanti da impegni internazionali applicabili a tale Stato.

5. Se, in qualsiasi momento, le parti pervengono a una soluzione della loro controversia, la Commissione o il Tribunale stralciano la controversia dal ruolo, al ricevimento di una conferma scritta da tutte le parti in causa di aver conseguito una soluzione della controversia.

6. In caso di disaccordo fra le parti della controversia circa la competenza della Commissione o del Tribunale, la questione viene decisa dalla Commissione o dal Tribunale.

CAPITOLO III - CONCILIAZIONE

Articolo 20

Domanda di Costituzione di una Commissione di Conciliazione

1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può presentare al Cancelliere una domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione per una controversia fra esso e uno o più altri Stati parte. Due o più Stati parte possono altresì presentare congiuntamente una domanda al Cancelliere.

2. La costituzione di una Commissione di Conciliazione può anche essere richiesta mediante accordo tra due o più Stati parte ovvero fra uno o più Stati parte e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE. L'accordo sarà notificato al Cancelliere.

Articolo 21

Costituzione della Commissione di Conciliazione

1. Ciascuna parte della controversia designa, dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, un conciliatore perché faccia parte della Commissione.

2. Qualora più di due Stati siano parte della stessa controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico conciliatore. Qualora non concordino in tal senso, ciascuno dei due gruppi di contendenti designa un pari numero di conciliatori fino a un numero massimo deciso dal *Bureau*.

3. Ciascuno Stato parte di una controversia sottoposta a una Commissione di Conciliazione e che non abbia aderito alla presente Convenzione, può designare, o dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, o fra persone che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una persona perchè questa faccia parte della Commissione. In questo caso, tale persona, ai fini dell'esame della controversia, gode dei medesimi diritti e ha i medesimi doveri degli altri membri della Commissione. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nella Commissione, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5.

4. Al ricevimento della domanda o dell'accordo mediante il quale le parti di una controversia richiedono la costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Presidente della Corte consulta le parti della controversia in merito alla composizione del resto della Commissione.

5. Il *Bureau* nomina tre ulteriori conciliatori perchè facciano parte della Commissione. Tale numero può essere aumentato o ridotto dal *Bureau*, purché rimanga dispari. I membri del *Bureau* e i loro supplenti, che figurano nell'elenco dei conciliatori, possono essere designati per fare parte della Commissione.

6. La Commissione elegge il proprio Presidente fra i membri designati dal *Bureau*.

7. Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili nei casi di rikusazione, di impedimento o di rifiuto di uno dei membri di far parte della Commissione verificatisi all'inizio o nel corso della procedura.

8. Qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente articolo sarà decisa dal *Bureau* quale questione preliminare.

Articolo 22

Procedura per la Costituzione
di una Commissione di Conciliazione

1. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante domanda, nella domanda sono indicati l'oggetto della controversia, la parte o le parti contro cui essa è diretta, il nome o i nomi dei conciliatori che lo Stato richiedente o gli Stati richiedenti designano per far parte della Commissione. La domanda indica anche sommariamente i procedimenti di soluzione ai quali si è stato fatto precedentemente ricorso.

2. Al ricevimento di una domanda, il Cancelliere la notifica all'altra o alle altre parti della controversia indicate nella domanda. Entro un periodo di quindici giorni dalla notifica, l'altra o le altre parti della controversia designano il conciliatore o i conciliatori di loro scelta in seno alla Commissione. Qualora entro tale periodo una o più parti della controversia non abbiano designato il membro o i membri della Commissione che spetta loro di designare, il *Bureau* nomina l'appropriato numero di conciliatori. Tale nomina è effettuata fra i conciliatori designati conformemente all'Articolo 3 dalla parte o da ciascuna delle parti coinvolte o, qualora tali parti non abbiano ancora designato i conciliatori, fra gli altri conciliatori non designati dall'altra o dalle altre parti della controversia.

3. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante accordo, nell'accordo è indicato l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.

4. Contemporaneamente alla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione mediante accordo, ciascuna parte notifica al Cancelliere il nome del conciliatore o dei

conciliatori che essa ha designato per fare parte della Commissione.

Articolo 23

Procedura di Conciliazione

1. La procedura di conciliazione è confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli Articoli 10 e 11 e per il Regolamento della Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia.

2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conciliazione può invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interesse alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.

Articolo 24

Obiettivo della Conciliazione

La Commissione di Conciliazione aiuta le parti della controversia a trovare una soluzione, conformemente al diritto internazionale e ai loro impegni CSCE.

Articolo 25

Esito della Conciliazione

1. Se, nel corso della procedura, le parti della controversia pervengono, con l'aiuto della Commissione di Conciliazione, a una soluzione accettabile da entrambe, esse ne consegnano i termini in un verbale di conclusione firmato dai loro rappresentanti e dai membri della Commissione. La firma di tale documento pone termine alla procedura. Il Consiglio della CSCE è informato dell'esito positivo della conciliazione tramite il Comitato di Alti Funzionari.

2. Qualora la Commissione di Conciliazione ritenga che tutti gli aspetti della controversia e tutte le possibilità di soluzione siano stati esaminati, essa elabora un rapporto finale. Tale rapporto contiene le proposte della Commissione per facilitare un regolamento amichevole della controversia.

3. Il rapporto dalla Commissione di Conciliazione è notificato alle parti della controversia, le quali dispongono di un termine di trenta giorni per esaminarlo e comunicare al Presidente della Commissione se esse sono in grado di accettare la soluzione proposta.

4. Se una parte della controversia non accetta la soluzione proposta, l'altra o le altre parti non sono più vincolate dalla loro accettazione.

5. Se nel termine fissato al paragrafo 3 le parti della controversia non hanno accettato la soluzione proposta, il rapporto è trasmesso al Consiglio della CSCE tramite il Comitato di Alti Funzionari.

6. Viene inoltre elaborato un rapporto che prevede l'immediata notifica al Consiglio della CSCE, tramite il Comitato di Alti Funzionari, di casi in cui una parte si renda contumace o abbandoni una procedura di conciliazione dopo il suo inizio.

CAPITOLO IV - ARBITRATO

Articolo 26

Domanda di Costituzione di un Tribunale Arbitrale

1. Una domanda di arbitrato può essere formulata in qualsiasi momento mediante accordo fra due o più Stati parte della presente Convenzione o fra uno o più Stati parte della presente Convenzione e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE.

2. Gli Stati parte della presente Convenzione possono in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Depositario, dichiarare di riconoscere come obbligatoria *ipso facto* e senza speciale convenzione la giurisdizione di un Tribunale Arbitrale a condizione di reciprocità. La dichiarazione di cui sopra può essere fatta senza limiti di durata o per un periodo

determinato; essa può riguardare tutte le controversie o escludere le controversie riguardanti questioni concernenti l'integrità territoriale, la difesa nazionale, titoli di sovranità sul territorio nazionale o pretese confliggenti riguardo la giurisdizione su altre aree.

3. Una domanda d'arbitrato contro uno Stato parte della presente Convenzione che abbia reso la dichiarazione prevista al paragrafo 2 può essere formulata mediante ricorso inviato al Cancelliere soltanto dopo un periodo di trenta giorni dalla trasmissione al Consiglio della CSCE del rapporto della Commissione di Conciliazione che si è occupata della controversia, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25, paragrafo 5.

4. Dopo che una controversia è stata sottoposta a un Tribunale Arbitrale conformemente al presente Articolo, questo può indicare, autonomamente o a richiesta di una o di tutte le parti della controversia, le misure cautelari che dovrebbero essere adottate dalle parti della controversia per impedire che la controversia si aggravi, che la sua soluzione sia resa più difficile o, ancora, che la sentenza a venire del Tribunale rischi di essere inapplicabile in ragione dell'atteggiamento delle parti o di una delle parti della controversia.

Articolo 27

Attivazione del Tribunale Arbitrale

1. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante accordo, tale accordo precisa l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, riguardante l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.

2. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l'oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso è diretto, e i principali elementi di fatto e di

diritto sui quali esso è fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all'altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.

Articolo 28

Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. Quando è presentata una domanda di arbitrato, viene costituito un Tribunale Arbitrale.
2. Gli arbitri nominati dalle parti della controversia conformemente all'Articolo 4 sono membri di diritto del Tribunale. Qualora più di due Stati siano parte della medesima controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico arbitro.
3. Il *Bureau* designa, fra gli arbitri, un numero di membri in seno al Tribunale superiore di almeno un'unità a quello dei membri di diritto. I componenti del *Bureau* e i loro supplenti che figurano nell'elenco degli arbitri possono essere nominati membri del Tribunale.
4. In caso d'impedimento di un membro di diritto o se questi si è anteriormente occupato, a qualsiasi titolo, della questione formante oggetto della controversia sottoposta al Tribunale, tale membro viene sostituito dal suo supplente. Se il supplente si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro del Tribunale ai fini dell'esame della controversia, conformemente alle modalità previste al paragrafo 5. In caso di dubbi sulla capacità di un membro o del suo supplente di far parte del Tribunale, il *Bureau* decide.
5. Qualsiasi Stato che sia parte di una controversia sottoposta a un Tribunale Arbitrale e che non sia parte della presente Convenzione può scegliere, dall'elenco degli arbitri redatto secondo l'Articolo 4 o fra altre personalità che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE,

una personalità perché questa faccia parte del Tribunale. In tal caso questa persona, che deve soddisfare le condizioni previste all'Articolo 4, paragrafo 2, gode, ai fini dell'esame della controversia, dei medesimi diritti e ha i medesimi obblighi degli altri membri del Tribunale. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nel Tribunale, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5.

6. Il Tribunale nomina il proprio Presidente fra i membri designati dal *Bureau*.

7. In caso d'impedimento, nel corso della procedura, di uno dei membri del Tribunale nominati dal *Bureau*, non si procede alla sua sostituzione salvo nell'ipotesi in cui il numero dei membri designati dal *Bureau* diventi inferiore a quello dei membri di diritto o designati dalle parti della controversia, conformemente al paragrafo 5. In tal caso, uno o più nuovi membri sono designati dal *Bureau* in applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo. Nel caso di nomina di uno o più nuovi membri, non si procede all'elezione di un nuovo Presidente a meno che il membro impossibilitato non sia il Presidente del Tribunale.

Articolo 29

Procedura di Arbitrato

1. La procedura di arbitrato si svolge in contraddittorio e deve essere conforme ai principi di un processo equo. La procedura comporta una fase scritta e una fase orale.

2. Il Tribunale Arbitrale dispone, nei confronti delle parti della controversia, dei poteri istruttori e d'inchiesta che gli sono necessari per svolgere la propria missione.

3. Ciascuno Stato partecipante alla CSCE che ritenga di avere un particolare interesse giuridico suscettibile di essere chiamato in causa dalla decisione del Tribunale può inviare al Cancelliere una domanda d'intervento entro quindici

giorni dalla trasmissione della notifica da parte del Segretariato CSCE, come previsto all'Articolo 15. Tale domanda è trasmessa immediatamente alle parti della controversia ed al Tribunale costituito per esaminare la controversia.

4. Se lo Stato interveniente dimostra l'esistenza di un tale interesse, il Tribunale autorizza lo Stato a partecipare alla procedura nei limiti necessari alla protezione di tale interesse. La parte pertinente della decisione del Tribunale vincola lo Stato interveniente.

5. Le parti della controversia dispongono di un periodo di trenta giorni per far pervenire al Tribunale le loro osservazioni sulla domanda d'intervento. Il Tribunale si pronuncia sull'ammissibilità di tale domanda.

6. I dibattiti dinanzi al Tribunale si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contraria del Tribunale resa a domanda delle parti della controversia.

7. In caso di contumacia di una o più parti della controversia, l'altra o le altre parti della controversia possono domandare al Tribunale di accogliere le sue o le loro conclusioni. In tal caso il Tribunale decide dopo avere accertato la propria competenza e la fondatezza della domanda della o delle parti che partecipano al processo.

Articolo 30

Funzione del Tribunale Arbitrale

Compito del Tribunale Arbitrale è di decidere, conformemente al diritto internazionale, le controversie ad esso sottoposte. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Tribunale di decidere, se le parti della controversia sono d'accordo, *ex aequo et bono*.

Articolo 31
Sentenza Arbitrale

1. La sentenza del Tribunale Arbitrale è motivata. Se essa non rispecchia, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei membri del Tribunale Arbitrale, questi possono allegarvi un esposto con la loro opinione individuale o dissidente.

2. Senza pregiudizio per l'Articolo 29, paragrafo 4, la sentenza del Tribunale è obbligatoria soltanto per le parti della controversia e nel caso che è stato deciso.

3. La sentenza è definitiva e senza appello. Tuttavia, le parti della controversia o una di esse possono domandare al Tribunale di procedere all'interpretazione della sentenza relativamente al suo significato o alla sua portata. Se non altrimenti concordato dalle parti della controversia, tale richiesta dovrà essere avanzata al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale procederà a tale interpretazione nel più breve tempo possibile dopo avere preso conoscenza delle osservazioni delle parti della controversia.

4. La domanda di revisione della sentenza non può essere presentata che a causa della scoperta di un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emissione della sentenza, fosse ignoto al Tribunale e alla parte o alle parti della controversia che domandano la revisione. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi della scoperta del nuovo fatto. Nessuna domanda di revisione potrà essere presentata dopo un periodo di dieci anni della data della sentenza.

5. Nella misura del possibile l'esame della domanda di interpretazione o di revisione è effettuato dal Tribunale che ha reso la sentenza. Se il *Bureau* constata che ciò è impossibile, esso provvede alla costituzione di un nuovo Tribunale conformemente alle disposizioni dell'Articolo 28.

Articolo 32

Pubblicazione della Sentenza Arbitrale

1. La sentenza è resa pubblica a cura del Cancelliere. Copia certificata conforme della sentenza viene trasmessa alle parti della controversia e al Consiglio della CSCE mediante il Comitato di Alti Funzionari.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati partecipanti alla CSCE, presso il Governo della Svezia, fino al 31 marzo 1993. Essa sarà sottoposta a ratifica.

2. Gli Stati partecipanti alla CSCE che non abbiano firmato la presente Convenzione vi possono aderire successivamente.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione.

4. Per gli Stati che ratificheranno o aderiranno alla presente Convenzione dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito di tale strumento di ratifica o di adesione.

5. Il Governo della Svezia assicurerà le funzioni di depositario della presente Convenzione.

Articolo 34

Riserve

La presente Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva che essa non autorizzi espressamente.

Articolo 35

Emendamenti

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Stato parte di essa, e sono comunicati dal Depositario al Segretariato CSCE per la trasmissione agli Stati partecipanti alla CSCE.
3. Se il Consiglio della CSCE adotta il testo dell'emendamento proposto, il testo è inoltrato dal Depositario agli Stati parte della presente Convenzione per l'accettazione, conformemente ai loro rispettivi adempimenti costituzionali.
4. Qualsiasi emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati parte della presente Convenzione hanno comunicato al Depositario di accettare tale emendamento.

Articolo 36

Denuncia

1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Depositario.
2. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Depositario.
3. La presente Convenzione, tuttavia, continua ad applicarsi alla parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della denuncia. Tali procedimenti è proseguono fino alla loro conclusione.

Articolo 37

Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni che devono essere effettuate dal Depositario sono trasmesse al Cancelliere e al Segretariato CSCE per il successivo inoltro agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 38

Stati non parte

Conformemente al diritto internazionale, si conferma che nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato per imporre qualsiasi obbligo o impegno agli Stati partecipanti alla CSCE che non sono parte della presente Convenzione, se non espressamente previsto ed espressamente accettato da tali Stati per iscritto.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1. La Corte procede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, all'elezione del *Bureau*, all'adozione del suo regolamento e alla nomina del Cancelliere conformemente alle disposizioni degli Articoli 7, 9 e 11. Il Governo che ospita la Corte, in collaborazione con il Depositario, provvederà ai necessari adempimenti.

2. Sino alla nomina del Cancelliere, le sue funzioni ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 5, e dell'Articolo 4, paragrafo 7, saranno esercitate dal Depositario.

Fatto a..... il.....
nelle lingue francese, inglese,
italiana, russa, spagnola, tedesca,
i sei testi facenti ugualmente fede.

Allegato 3

Disposizioni per una Commissione di Conciliazione della CSCE

Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) istituiscono una procedura volta ad integrare la Procedura di Soluzione Pacifica delle Controversie di La Valletta approvata dalla Riunione di Berlino, mediante l'istituzione di una Commissione di Conciliazione ("la Commissione") conformemente alle seguenti disposizioni.

Sezione I

Una controversia tra due Stati partecipanti alla CSCE potrà essere deferita alla Commissione qualora le parti della controversia convengano in tal senso.

Sezione II

Uno Stato partecipante potrà in qualsiasi momento dichiarare di accettare, a condizione di reciprocità, la conciliazione da parte della Commissione per controversie che insorgano tra esso e un altro Stato partecipante. La dichiarazione non potrà includere condizioni che pregiudicherebbero le procedure descritte nelle seguenti sezioni da III a XVII. La dichiarazione sarà depositata presso il Segretario della Commissione ("il Segretario") che ne trasmetterà copia a tutti gli Stati partecipanti.

Sezione III

1. Qualora le parti di una controversia abbiano concordato di deferirla alla Commissione, la procedura sarà invocata dalle parti mediante una richiesta scritta congiunta al Segretario.

2. Qualora entrambe le parti di una controversia abbiano reso dichiarazioni che si applicano a tale controversia in base alla Sezione II, la procedura potrà essere invocata mediante una richiesta scritta di una delle parti alla controparte e al Segretario.

Sezione IV

1. Non appena il Segretario avrà ricevuto una richiesta avanzata conformemente alla Sezione III, verrà costituita la Commissione in conformità alla Sezione V.

2. Qualsiasi questione relativa all'applicazione della Sezione II per quanto concerne la controversia, e in particolare relativamente alla reciprocità delle dichiarazioni rese in base a detta Sezione II, sarà decisa dalla Commissione come questione preliminare. A tale scopo le parti procederanno direttamente alla nomina dei conciliatori.

Sezione V

1. Le parti della controversia nomineranno, entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Segretario di una richiesta scritta in base alla Sezione III, un conciliatore prescelto dall'Elenco mantenuto ai fini della Procedura di Soluzione Pacifica delle Controversie di La Valletta ("l'Elenco di La Valletta"). Una parte che invochi la procedura conformemente alla Sezione III, paragrafo 2, dovrebbe indicare il nome del proprio conciliatore nella richiesta scritta.

2. I conciliatori nomineranno, entro 20 giorni dalla data della seconda nomina, un terzo conciliatore scelto dall'Elenco di La Valletta, che fungerà da Presidente della Commissione. Egli non avrà la cittadinanza di alcuna delle due parti ovvero non sarà stato designato per l'Elenco da alcuna di esse.

3. Qualora la nomina del Presidente o di uno qualsiasi degli altri conciliatori non sia stata effettuata entro il periodo prescritto, essa sarà effettuata entro 20 giorni dalla scadenza del periodo in questione dal Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato, previa consultazione con le parti.

4. Qualsiasi posto vacante sarà occupato nel modo prescritto per la nomina iniziale.

Sezione VI

1. La Commissione consulterà le parti in merito alla procedura da seguire nell'esercizio delle sue responsabilità, come qui di seguito descritto. La Commissione attuerà qualsiasi accordo fra le parti sulla procedura. In mancanza di accordo su un punto, la Commissione potrà decidere la questione.

2. Le decisioni e le raccomandazioni della Commissione saranno adottate a maggioranza dei voti dei membri.

Sezione VII

La Commissione potrà, previo consenso delle parti, invitare qualsiasi Stato partecipante a presentare le proprie opinioni oralmente o per iscritto.

Sezione VIII

Durante la procedura, le parti si asterranno da qualsiasi azione che possa aggravare la situazione e rendere più difficile o impedire la soluzione pacifica della controversia. A tale riguardo, la Commissione potrà richiamare l'attenzione delle parti su qualsiasi misura che, a suo giudizio, possa facilitare una soluzione amichevole.

Sezione IX

La Commissione cercherà di chiarire i punti della controversia fra le parti e si adopererà per pervenire ad una soluzione della controversia in termini reciprocamente accettabili.

Sezione X

La Commissione potrà suggerire possibili modalità di soluzione e stabilire un periodo entro cui le parti dovrebbero comunicare alla Commissione se esse accettano tali raccomandazioni, qualora ritenga che ciò possa facilitare una soluzione amichevole della controversia.

Sezione XI

Ciascuna parte, entro il termine stabilito nella Sezione X, riferirà al Segretario e all'altra parte se essa accetta o meno le modalità di soluzione proposte. Qualora entrambe le parti non abbiano notificato tale accettazione entro tale periodo, il Segretario inoltrerà un rapporto della Commissione al Comitato degli Alti Funzionari della CSCE. Il rapporto non comprenderà le questioni di cui alla Sezione XII.

Sezione XII

Qualsiasi misura raccomandata in base alla Sezione VIII e qualsiasi informazione e commento forniti confidenzialmente alla Commissione dalle parti rimarranno confidenziali se non altrimenti concordato dalle parti.

Sezione XIII

Ciascuna parte della controversia sosterrà le proprie spese e le spese del conciliatore da essa nominato. Le altre spese della Commissione saranno ugualmente suddivise fra le parti.

Sezione XIV

Uno Stato partecipante potrà in qualsiasi momento, prima o dopo che una controversia sia stata deferita alla Commissione, dichiarare, in generale o in relazione a una particolare controversia, di accettare come vincolanti, a condizione di reciprocità, tutti i termini di soluzione proposti dalla Commissione. Tale dichiarazione sarà depositata presso il Segretario che ne trasmetterà copia a tutti gli Stati partecipanti.

Sezione XV

Una dichiarazione resa ai sensi della Sezione II o della Sezione XIV potrà essere ritirata o modificata mediante notifica scritta al Segretario che ne trasmetterà copia a tutti gli Stati partecipanti. Una dichiarazione resa in base alla Sezione II o alla Sezione XIV non potrà essere ritirata o modificata in relazione ad una controversia alla quale si applica, dopo che una richiesta scritta per la conciliazione della controversia in base alla Sezione III sia stata presentata e l'altra parte della controversia abbia già reso una tale dichiarazione.

Sezione XVI

Le parti potranno concordare di modificare la procedura stabilita nelle sezioni precedenti per quanto riguarda la loro specifica controversia.

Sezione XVII

Il Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti fungerà da Segretario della Commissione. Nell'adempimento delle proprie funzioni il Direttore potrà consultare il Comitato degli Alti Funzionari come e quando lo ritenga necessario. Qualora il Direttore abbia la cittadinanza di una delle parti della controversia, le sue funzioni per quanto

concerne tale controversia saranno svolte dal funzionario del Centro per la Prevenzione dei Conflitti di rango immediatamente inferiore che non abbia la cittadinanza di una delle parti.

Allegato 4

Disposizioni per la Conciliazione sotto Direzione

1. Per aiutare due Stati partecipanti a risolvere una controversia che essi non siano riusciti a comporre entro un periodo di tempo ragionevole, il Consiglio dei Ministri o il Comitato degli Alti Funzionari (CAF) potranno prescrivere a detti Stati di ricercare la conciliazione.

2. Avvalendosi di tale autorità, il Consiglio o il CAF potranno prescrivere alle parti della controversia di ricorrere alle disposizioni per la conciliazione descritte nell'Allegato 3, nello stesso modo come se le parti avessero avanzato una richiesta scritta congiunta per sottoporre la controversia alla Commissione di Conciliazione istituita da tale Allegato. Tuttavia, in siffatte situazioni:

(a) il Consiglio o il CAF potranno decidere, in considerazione della natura della singola controversia o di altri fattori rilevanti, di prolungare o di abbreviare uno dei periodi di venti giorni concessi alle parti per nominare i due membri della Commissione di Conciliazione o per scegliere il Presidente; e

(b) il lavoro della Commissione non sarà svolto in pubblico, se non diversamente convenuto fra le parti.

3. Nei casi che riguardino controversie tra due Stati parte alla Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE, il Consiglio o il CAF potranno inoltre prescrivere loro di ricorrere alle disposizioni per la Conciliazione stabilite dalla Convenzione, una volta che questa sia entrata in vigore.

4. Le parti della controversia potranno esercitare qualsiasi diritto altrimenti acquisito di partecipare a tutte le discussioni concernenti la controversia nell'ambito del

Consiglio o del CAF, ma non prenderanno parte alla decisione del Consiglio o del CAF che prescriva loro la conciliazione, ovvero alle decisioni descritte nel paragrafo 2(a).

5. Il Consiglio o il CAF non prescriveranno alle parti di una controversia di ricercare la conciliazione in base al presente Allegato:

(a) qualora la controversia sia affrontata sulla base di una diversa procedura per la soluzione pacifica delle controversie;

(b) qualora la controversia rientri in qualsiasi altra procedura al di fuori della CSCE che le parti della controversia abbiano accettato, compreso il caso di un accordo in base al quale le parti si siano impegnate ad affrontare talune controversie soltanto mediante negoziati; oppure

(c) qualora una delle parti in lite ritenga che, poiché la controversia riguarda questioni concernenti la propria integrità territoriale o la difesa nazionale, titoli di sovranità sulla terraferma o pretese confliggenti riguardo la giurisdizione su altre aree, le disposizioni del presente Allegato non dovrebbero essere applicate.

6. Le parti della controversia sosterranno ciascuna le proprie spese. Salvo per quanto riguarda le controversie che rientrano nel paragrafo 3, tutte le altre spese sostenute nell'applicazione della procedura saranno suddivise fra tutti gli Stati partecipanti conformemente alle percentuali di ripartizione della CSCE, fatta salva qualsiasi procedura che il CAF possa adottare per assicurare che le spese rientrino nei limiti del ragionevole. Per quanto riguarda le controversie di cui al paragrafo 3, si farà fronte alle relative spese conformemente alle disposizioni della Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE.

7. Oltre ai rapporti altrimenti previsti in base alle disposizioni per la conciliazione descritte nei paragrafi 2 e 3, il Consiglio o il CAF potranno richiedere alla Commissione di presentare un rapporto sui risultati della conciliazione. Il rapporto non tratterà questioni ritenute di carattere confidenziale ai sensi delle disposizioni applicabili, se non diversamente convenuto fra le parti.